

36
10

ALLEGATO C
AL REPERTORIO N. 2236
ALLA RACCOLTA N. 1740

FOGLIO PRESENZE
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
ASSEMBLEA STRAORDINARIA 20 SETTEMBRE 2021
"FIDAS ASSOCIAZIONE DONATORI DI SANGUE - TERAMO
- ONLUS"

DI GENOVA GIANFRANCO PRESIDENTE	Pescina (AQ) 11-09-1942	<i>Giuseppe</i>
CROCETTI ANTONIO REVISORE	TERAMO 08-03-1946	<i>Antonio</i>
RASTELLI VINCENZO REVISORE		
SERRONI GIUSEPPE REVISORE		

Luigi Corbelli

h h



TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITÀ, OGGETTO, DURATA.

ARTICOLO 1) COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E NORMATIVA APPLICABILE.

1.1. Ai sensi degli artt. 32 e segg. D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") la già costituita associazione assume la denominazione **"ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA FIDAS DONATORI DI SANGUE TERAMO-ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"** o, in forma abbreviata, **"FIDAS TERAMO ODV"** (d'ora innanzi, la "Associazione"), ed assume come segno distintivo tre rombi dorati su fondo rosso. Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.

1.2. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

1.3. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

1.4. L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza, nelle comunicazioni al pubblico e sul proprio sito internet.

ARTICOLO 2) SEDE.

2.1. L'Associazione ha sede in Teramo in Piazza Italia n.1.

2.2. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali e direzionali, comunque denominate.

2.3. La variazione della sede sociale all'interno del Comune di Teramo non costituisce modifica del presente statuto, e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo, fermo rimanendo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 3) SCOPO.

3.1. L'Associazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà, e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, si ispira al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, a:

- perseguire il bene comune;
- elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.

3.2. L'Associazione svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma:

- di azione volontaria;
- di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi;
- di mutualità.

ARTICOLO 4) OGGETTO

4.1. Ai sensi dall'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, prevalentemente in

2236
1745

favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati di:

- 1) Interventi e prestazioni sanitarie (di cui alla lettera b) dell'art.5 D.Lgs. 117/2017). In particolare l'Associazione ha come scopi:
 - a) organizzare e coordinare la pratica della donazione periodica di sangue e di emoderivati da parte dei propri associati;
 - b) promuovere la diffusione della pratica della donazione volontaria, anonima, gratuita, periodica, responsabile del sangue;
 - c) reclutare volontari donatori di sangue;
 - d) sostenere e coadiuvare l'attività delle strutture pubbliche costituite per la raccolta e la distribuzione del sangue;
 - e) compiere o sovvenzionare studi e ricerche sulla trasfusione del sangue o dei suoi derivati;
 - f) promuovere le iniziative e la comunicazione atta a diffondere la migliore conoscenza e delle questioni concernenti la trasfusione del sangue e le sue applicazioni;
 - g) valorizzare il gesto e la figura del donatore di sangue;
 - h) promuovere ed attuare progetti per la valorizzazione del volontariato in generale ed in particolare del donatore volontario di sangue, presso Enti, Aziende, Privati e Scuole;
 - i) assistere il donatore volontario, tutelarne la salute e le aspirazioni;
 - j) concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale nei termini previsti dalla legge;
 - k) organizzare anche in forma autonoma, con una propria organizzazione, nel rispetto della Normativa Applicabile, la raccolta del sangue e dei suoi derivati.
- 2) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 D.Lgs. 117 /2017 (lett. i) dell'art.5 D.Lgs. 117 /2017).

4.2. In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art.6, comma 1, CTS.

ARTICOLO 5) VOLONTARI E LAVORATORI DIPENDENTI

5.1. L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri associati. In particolare i Volontari sono le persone fisiche che esplicano gratuitamente mansioni di carattere tecnico, amministrativo e propagandistico loro richiesto sotto la supervisione del Consiglio Direttivo, a mezzo del Presidente o di un suo delegato.

5.2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

ARTICOLO 6) DURATA

6.1. L'Associazione ha durata indeterminata.



TITOLO II - ASSOCIATI

ARTICOLO 7) DEFINIZIONE DI ASSOCIATO

7.1. Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi, l'Associato o al plurale, gli "Associati") i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fin tanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

7.2. Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

- a) Associati Donatori di Sangue e/o Emocomponenti (di seguito Associato/i Donatore/i) i quali sono le persone fisiche che, aventi i limiti di età e l'idoneità fisica previsti dalle vigenti norme di legge sulla donazione di sangue, svolgono attività trasfusionale in modo volontario, anonimo, gratuito, periodico, responsabile. L'ammissione degli Associati Donatori di sangue s'intende subordinata all'accettazione esplicita ed incondizionata dello Statuto e del Regolamento Associativo e del superamento delle procedure sanitarie di idoneità alla donazione di sangue.
- b) Associati emeriti, i quali sono gli Associati Donatori di sangue ed emocomponenti che per *cause non volontarie* cessino o abbiano cessato la pratica della donazione.

Si precisa che quando, nello Statuto, si menzionano gli Associati, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.

7.3. La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte dell'Associato (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).

ARTICOLO 8) NUMERO MINIMO DI ASSOCIATI

8.1. L'Associazione presuppone l'esistenza quali Associati, di almeno 7 (sette) persone fisiche.

ARTICOLO 9) DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

9.1. Gli Associati hanno diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

In particolare tutti gli Associati hanno diritto di partecipare alle istanze associative con uguale dignità e di partecipare all'assemblea con diritto di voto.

Tutti gli Associati hanno l'obbligo di rispettare le norme contenute nello Statuto e nel Regolamento Associativo, di tenere un comportamento che non leda il buon nome e l'immagine dell'Associazione; in particolare gli Associati Donatori di sangue hanno l'obbligo di avere un atteggiamento responsabile all'atto della donazione di sangue e, se volontari, di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

9.2. All'Associato donatore, in segno di riconoscimento per la sua generosa attività di donatore, possono essere attribuite benemeritenze al raggiungimento di un certo numero di donazioni. Le modalità di erogazione e la tipologia delle benemeritenze vengono stabilite in un regolamento redatto ed approvato dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 10) AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

10.1. L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, può conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda (d'ora innanzi la "Domanda") dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi – in caso di ammissione – a osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché la Normativa Applicabile e ad effettuare l'attività di donazione,

che abbia superato le procedure sanitarie di idoneità alla donazione di sangue e/o di emocomponenti ed abbia effettuato almeno una donazione.

10.2. L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.

10.3. Il Consiglio Direttivo, verificata la sussistenza di tutti i requisiti, inclusa la effettuazione della prima donazione, delibera l'ammissione del richiedente entro 90 (novanta) giorni dal conseguimento dei requisiti. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari. Qualora nel predetto termine il Consiglio Direttivo non si sia pronunciato, la Domanda si intende accettata.

La deliberazione viene comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli Associati.

10.4. In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni (ex art.23 comma 2 CTS).

10.5. In ogni caso di respingimento della Domanda, l'interessato può presentare ricorso, nel termine improrogabile di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, al Collegio dei Probiviri il quale decide sul ricorso entro 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione.

10.6. Il richiedente assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui viene deliberata la sua ammissione all'Associazione.

10.7. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione all'Associazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

ARTICOLO 11) RECESSO DELL'ASSOCIATO

11.1. Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.

11.2. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso.

11.3. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

11.4. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

ARTICOLO 12) RADIAZIONE DELL'ASSOCIATO

12.1. Il Collegio dei Probiviri, su segnalazione del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo o d'ufficio, può deliberare, seguendo la procedura di cui al successivo art.49, la radiazione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.

12.2. Qualora l'Associato per il quale è proposta la radiazione sia un componente del Collegio dei Probiviri, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

12.3. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.



12.4. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso.

12.5. La deliberazione di esclusione provoca la cessazione della qualità di Associato decorsi 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'esclusione all'Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale. Qualora sia proposta l'impugnazione al Collegio Arbitrale (di cui all'art.59):

- a) il Collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere l'Associato escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività dell'Associazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;
- b) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, l'Associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale;
- c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui l'Associato si trovi.

TITOLO III – PATRIMONIO ED ENTRATE

ARTICOLO 13) PATRIMONIO

13.1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza alcun fine di lucro.

ARTICOLO 14) ENTRATE

14.1. L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) corrisposte dagli Associati e da soggetti diversi dagli Associati;
- b) contributi derivanti da prestazioni rese al Servizio Sanitario Nazionale;
- c) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione, nel rispetto del disposto dell'art.33 CTS;
- d) gli eventuali avanzi di gestione comunque denominati;
- e) donazioni, lasciti ed ogni altra liberalità di Enti e di privati;
- f) contributi derivanti dal "Cinque Per Mille" delle dichiarazioni dei redditi;
- g) proventi delle iniziative attuate o promosse dall'Associazione ai sensi dell'art.6 CTS, nonché della raccolta fondi di cui all'art.7 CTS.

ARTICOLO 15) QUOTA DI PARTECIPAZIONE

15.1. La partecipazione all'Associazione è gratuita e non richiede il versamento di quote associative o di iscrizione.

ARTICOLO 16) RACCOLTA FONDI E RICEZIONE DI FINANZIAMENTI

16.1. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche